

PERSONE E DIRITTI

ANNO 1, NUMERO 3,
LUGLIO/AGOSTO 2020

MINORI CON DISABILITÀ E DIRITTO AL GIOCO

Nel 2019, è stato presentato dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA), il rapporto "Il diritto al gioco e allo sport dei bambini e dei ragazzi con disabilità". Il diritto al gioco, come diritto di tutti i bambini, è affermato dalla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia: "Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica" (art. 31), ed è ribadito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (Legge 18/2009), che all'articolo 30 afferma per gli Stati parti la necessità di adottare misure adeguate a "assicurare che i bambini con disabilità abbiano eguale accesso rispetto agli altri bambini alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative, di tempo libero e sportive, incluse le attività comprese nel sistema scolastico".

Il documento presentato dall'AGIA rappresenta una delle prime analisi di un aspetto centrale "per progredire sulla via dell'inclusione sociale e dello sviluppo personale", e che "richiede un importante passaggio culturale che vada a modificare l'idea radicata che nelle persone con disabilità, gioco e sport debbano

sempre avere finalità riabilitative, sottolineandone invece le potenzialità di godere di una vita piena e di inclusione della/del bambina/o e del suo processo di crescita nel vivere quotidiano".

Il lavoro dell'AGIA è stato integrato dalla successiva pubblicazione del documento di studio e di proposta "I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali delle persone di minore età", che riprende nuovamente il tema dell'accessibilità e dell'inclusività degli spazi gioco.

Il lavoro è stato così presentato dalla Garante Filomena Albano: "Oggi i servizi all'infanzia e all'adolescenza non rispettano standard minimi uguali per tutti. Per colmare tali differenze occorre definire i livelli essenziali delle prestazioni previsti dalla Costituzione. Come Autorità garante ne abbiamo indicati quattro: mense scolastiche per tutti i bambini delle scuole dell'infanzia, posti di nido autorizzati per almeno il 33% dei bambini fino a 36 mesi, spazi-gioco inclusivi per i bambini da zero a 14 anni e una banca dati sulla disabilità dei minorenni".

Nel capitolo dedicato alla Diffusione e realizzazione di spazi gioco pubblici con caratteristiche di inclusività, si va a specificare ulteriormente il

tema del diritto al gioco per tutti i bambini negli spazi pubblici che "non può essere garantito assicurando semplicemente un livello minimo di accessibilità degli spazi, ma è strettamente connesso alla possibilità da parte di bambini con disabilità di usare i giochi e divertirsi insieme ai coetanei a sviluppo tipico". Per ribadire la centralità di quest'aspetto, riguardante la garanzia di un diritto, con riferimento all'articolo 2 della legge 67/2006 la Garante afferma che: "si ritiene che la mancata previsione all'interno delle aree gioco di percorsi e piattaforme di gioco che consentano l'effettivo esercizio dell'attività ludica ai bambini con disabilità arcaica loro di fatto una discriminazione, che li pone in una "posizione di svantaggio rispetto ad altre persone".

Domenico Massano

Sommario:

Minori con disabilità e diritto al gioco	1
Condotta discriminatoria del Comune: barriere architettoniche	2
Il diritto alla salute e la testimonianza di una nonna	3
Parliamo di ... Malala	3
Risorse in Rete: Rapporto sullo stato dei diritti 2020	4

"Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica"



CONDOTTA DISCRIMINATORIA DEL COMUNE: BARRIERE ARCHITETTONICHE

Facendo seguito all'articolo pubblicato nel numero 1/2020 (condotta discriminatoria posta in essere da un istituto scolastico nei confronti di un alunno con disabilità) si porta a conoscenza una interessante pronuncia della Corte di Cassazione civile (cass. Civ. 3691/2020) in merito ad una condotta discriminatoria tenuta da un comune della Regione Marche nei confronti di una propria consigliera, disabile ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3.

La vicenda trae spunto dall'impossibilità per la consigliera comunale di poter accedere autonomamente agli uffici amministrativi ed alle sale consiliari del Comune a causa della presenza di barriere architettoniche consistenti in due rampe di scale e della mancanza di un ascensore o di un servoscala.

A fronte di tale situazione veniva citato in giudizio il Comune affinché ne fosse accertata la condotta discriminatoria per la mancata eliminazione delle barriere architettoniche che impedivano l'accesso alle sale consiliari in autonomia. La domanda veniva respinta in primo grado per cui veniva proposto ricorso in appello ed i giudici di secondo grado, accogliendo il ricorso, ritenevano integrata la fattispecie della cd. "discriminazione indiretta" di cui alla L. 1 marzo 2006, n. 67, ex art. 2, comma 3, nei confronti della consigliera comunale e condannavano il predetto Comune al risarcimento dei danni che venivano liquidati in via equitativa.

Avverso tale pronuncia il Comune proponeva ricorso in Cassazione.

I giudici di Cassazione, investiti della controversia, hanno precisato quanto segue: "questa Corte ha già affermato che l'esistenza di un' ampia definizione legislativa e regolamentare di barriere architettoniche e di accessibilità rende la normativa sull'obbligo dell'eliminazione delle prime, e sul diritto alla seconda per le persone con disabilità, immediatamente precettiva ed idonea a far ritenere prive di qualsivoglia legittima giustificazione la discriminazione o la situazione di svantaggio in cui si vengano a trovare queste ultime, consentendo loro "il ricorso alla tutela antidiscriminatoria, quando l'accessibilità

sia impedita o limitata" ciò, a prescindere, "dall'esistenza di una norma regolamentare apposita che attribuisca la qualificazione di barriera architettonica ad un determinato stato dei luoghi".

Secondo i Giudici della suprema Corte l'accessibilità "è divenuta una "qualitas" essenziale quale conseguenza dell'affermarsi, nella coscienza sociale, del dovere collettivo di rimuovere, preventivamente, ogni possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici" (così, Corte Cost., sent. n. 167 del 1999; nello stesso senso, Corte Cost. sent.n. 251 del 2008)

Ancora i Giudici sottolineano come "il superamento delle barriere architettoniche - tra le quali rientrano, ai sensi del D.P.R. n. 503 del 1996, art. 1, comma 2, lett. b), gli "ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti" - è stato previsto (L. n. 118 del 1971, art. 27, comma 1) "per facilitare la vita di relazione" delle persone disabili", evidenziandosi che tali principi "rispondono all'esigenza di una generale salvaguardia della personalità e dei diritti dei disabili e trovano base costituzionale nella garanzia della dignità della persona e del fondamentale diritto alla salute degli interessati, intesa quest'ultima nel significato, pro-

prio dell'art. 32 Cost., comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica".

Una conclusione, questa, che appare del tutto in linea con la necessità di assicurare alla normativa suddetta un'interpretazione conforme a Costituzione.

Con la pronuncia di cui sopra la Cassazione ricorda che al fine di integrare la discriminazione indiretta di cui alla L. n. 67 del 2006, si prescinde da ogni volontà o intenzione discriminatoria del soggetto agente potendo derivare anche da comportamenti neutri o inerti, come la mancata adozione degli accorgimenti necessari a garantire l'accesso agli uffici municipali.

La questione relativa al superamento delle barriere architettoniche è sempre attuale in considerazione delle difficoltà che molte persone incontrano nella vita di tutti i giorni in quanto non vengono poste in condizione di essere autonome nello svolgimento delle attività quotidiane. Dovrebbe sussistere un dovere collettivo a rimuovere gli ostacoli che non permettono l'esercizio fondamentale dei propri diritti costituzionalmente garantiti.

Luca Massano



PARLIAMO DI ... MALALA

“Non mi importa di dovermi sedere sul pavimento a scuola. Tutto ciò che voglio è ricevere un’istruzione. Non ho paura di nessuno.” Così dice Malala quando, all’inizio del 2009, un editto proibisce alle ragazze di frequentare la scuola. Alla fine del 2007 i talebani e l’esercito pachistano si contendono la valle di Swat, nel Pakistan settentrionale. La città di Mingora, dove vive Malala, è preda dei talebani. Con editti ispirati alla sharia, Maulana Fazlullah, leader del gruppo terroristico Tehreek-e-Taliban Pakistan, abolisce prima il ballo, la musica, i CD, internet, la televisione, poi i vaccini, ecc, in un crescendo di divieti che reprimono le libertà civili. Con azioni violente e criminali, terrorizza la popolazione civile. Dal 2009 l’esercito inizia a bombardare Mingora e i talebani reagiscono restringendo ancora di più le libertà civili proibendo, ad esempio, alle ragazze di frequentare la scuola. Per Malala è una notizia tragica anche perché il padre gestisce una scuola per ragazze. Un giornalista amico del padre propone a Malala di scrivere (sotto uno pseudonimo) un blog sul sito della BBC, per far conoscere a tutti la condizione delle bambine e delle ragazze che vivono nelle zone controllate dai talebani. Giorni dopo la chiusura della scuola, talebani ed esercito firmano una fragile tregua e alle ragazze viene concesso di tornare a scuola. A maggio la situazione precipita: i talebani conquistano anche Buner e l’esercito annuncia l’“Operazione Retta Via”. I civili devono lasciare la valle di Swat. Malala e la sua famiglia fuggono in esilio. Nel frattempo Radio Maulana ha chiesto la testa del padre di Malala che si rifugia a Pe-

shawar insieme ai gestori di altre due scuole femminili. Ad agosto la famiglia può rientrare a Mingora. La casa e la scuola del padre di Malala sono state saccheggiate e semidistrutte. Sul sito della BBC l’identità di Malala è stata svelata e la giovane si ritrova in tv a parlare di Benazir Bhutto, Obama, dei talebani...



I giornalisti la presentano come attivista per i diritti dei bambini ma forse non sanno che la condannano a morte. Tre anni dopo, nell’estate del 2012, Malala è minacciata. La notte Malala ha un sogno ricorrente: un talebano si presenta per ucciderla e lei gli risponde: “Stai facendo un grosso errore, l’istruzione è un nostro diritto!” Nel 2012 Malala Yousafzai viene ferita gravemente alla testa da uomini armati saliti a bordo del pick-up su cui sta tornando a casa da scuola.

Il portavoce dei talebani pakistani rivendica la responsabilità dell’attentato, sostenendo che la ragazza è il simbolo degli infedeli e dell’oscenità, e minaccia “di terminare il lavoro”, qualora sopravviva. La ragazza si risveglia, dieci giorni dopo il ferimento, in un ospedale di Birmingham. Malala non solo sopravvive, ma il 12 luglio 2013, in occasione del suo sedicesimo compleanno, parla all’ONU lanciando un appello a favore dell’istruzione delle bambine e dei bambini di tutto il mondo. Nel 2013 viene insignita del Premio Sakharov per la libertà di pensiero. Un anno dopo ottiene il Nobel per la pace, diventando, a diciassette anni, la più giovane vincitrice del premio. Fonda insieme al padre la “Malala Fund” che si impegna per un mondo in cui tutte le bambine e ragazze possano studiare senza avere paura. Scrive il libro ‘io sono Malala’ con l’aiuto di Christina Lamb, dedicandolo “A tutte le ragazze che hanno affrontato l’ingiustizia e sono state zittite.” E adice “Insieme saremo ascoltate.” Malala, che oggi ha 22 anni, nel 2018 è tornata nella sua città natale, Mingora, per la prima volta da quando i talebani hanno cercato di ucciderla nel 2012. A febbraio ha incontrato ad Oxford l’attivista svedese per il clima Greta Thunberg. Le due ragazze hanno immortalato l’incontro con una foto postata sui social. Su Twitter Malala ha scritto “l’unica amica per la quale salterei la scuola”.

Lucia Maria Massano

UNA NONNA E IL DIRITTO ALLA SALUTE

Sono una nonna di 72 anni e soffro di diverse gravi patologie. Dovendo usare la carrozzina per spostarmi, sono costretta a chiamare l’Ambulanza. Se vado a una visita per patologia oncologica, posso fruire gratuitamente del trasporto. Per le mie altre patologie molto gravi: cardiologiche, vascolari, respiratorie (utilizzo la maschera di notte e di giorno l’ossigeno), quando vado a visite ambulatoriali o private, devo pagare l’Ambulanza che ha un costo notevole. Fortunatamente io riesco, seppur con fatica, a fare fronte a queste spese, ma

ritengo che tante persone in condizioni simili alle mie e che non possono permetterselo, siano gravemente discriminate. In modo particolare mi rendo conto di come siano discriminate le persone con gravi disabilità fisiche, che non deambulano e non possono usare i mezzi di trasporto pubblici o prendere il Taxi o salire sulle autovetture di amici o parenti. A tutte queste persone dovrebbe essere garantito, in particolare per le specifiche esigenze sanitarie, il diritto al trasporto gratuito e l’accessibilità ai luoghi di cura.

Ritengo che questo sia un aspetto importante del più generale diritto alla salute, tutelato dalla normativa vigente e richiamato in particolare dall’articolo 32 della nostra Costituzione. Per molte persone con disabilità e/o in condizioni di grave disagio, questo diritto non è garantito, perché impedito a recarsi nei luoghi dove le cure vengono effettuate. Mi auguro che chi viene a conoscenza di questa realtà possa sensibilizzarsi a questo grave problema.

Gaita Maria

RISORSE IN RETE: RAPPORTO SULLO STATO DEI DIRITTI 2020

Qual è oggi lo "stato di salute" dei diritti in Italia? Lo racconta il Rapporto sullo stato dei Diritti realizzato da A Buon Diritto Onlus. Il Rapporto nato nel 2014, è stato rinnovato nel corso degli anni, pur mantenendo la prospettiva iniziale di permettere di avere un'informazione completa, circolare e competente relativamente a istanze LGBTQI+, diritto all'abitare, disabilità, libertà e autodeterminazione femminile, salute mentale, ambiente, libertà di espressione, migrazioni e integrazione, diritto alla salute e al lavoro, minori, Alla base del progetto c'è la convinzione che avere coscienza dei propri diritti e del modo in cui il proprio paese ne è garante e promotore sia uno strumento di libertà irrinunciabile. La nuova versione 2020 del Rapporto è il frutto del lavoro di un team di sedici ricercatrici e ricercatori, due assistenti alla raccolta dati, un illustratore, una grafica, due webmaster e della redazione dell'associazione A Buon Diritto (con le importanti collaborazioni di Canni-

bali e Re per le storie e di OnData per i grafici). Il nuovo sito comprende 61 grafici, 17 storie, 18 timeline e 18 nuovi capitoli attraverso i quali promuovere la consapevolezza collettiva su que-

sti temi.

Questo è il link del Rapporto sui diritti: www.rapportodiritti.it

Domenico Massano



Persone e Diritti è un progetto editoriale che si propone di essere un'opportunità di comunicazione e di approfondimento trasversale, per la promozione di una società inclusiva e basata sul rispetto dei diritti umani".

PERSONE E DIRITTI

Publicazione periodica registrata il 29.10.2019 presso il Tribunale di Torino al n. 59

Proprietario e Direttore responsabile

Avv. Michelangelo Massano

Coordinatore editoriale

Dott. Domenico Massano

Redattori

Dott. Domenico Massano

Avv. Luca Massano

Lucia Maria Massano

Gabriele Massano

Dott.ssa Gaita Maria

Stampato in proprio presso la sede legale :
Via Vignale n.6 10132 Torino

Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato e dato la loro disponibilità. Se avete notizie interessanti da pubblicare o quesiti da sottoporre scriveteci al seguente indirizzo mail: personeediritti@gmail.com

www.personeediritti.altervista.org